



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COMUNE DI PORCARI (PROVINCIA DI LUCCA)	
ARRIVO	
DATA	12 1 DIC, 2016
PROT.	93713
CL.	11

CORTE DEI CONTI



0006081-13/12/2016-SC_TOS-T83-P

Sindaco

Presidente C.C. / Dr. Fiermanno

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio comunale

All'Organo di revisione

An. Marchetti / Rag. Luc

del Comune di PORCARI (LU)

Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Controllo-monitoraggio ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge finanziaria 2006 e dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 – Rendiconto 2014.

Con la presente si comunica che il controllo-monitoraggio relativo al rendiconto 2014, integrato con l'analisi delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stato concluso, previo esame degli elementi forniti da codesto Ente in sede istruttoria, senza l'adozione di specifica pronuncia di accertamento.

Si precisa che la Sezione ha analizzato, in base alle proprie deliberazioni n. 1/2016 (relativa alla programmazione dei lavori dell'anno 2016) e n. 171/2014 (contenente i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013 che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014), gli aspetti ivi rappresentati relativi al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento, al rispetto del patto di stabilità e alla spesa per il personale.

La Sezione ha, inoltre, ritenuto necessario concentrare l'attività di controllo sulla corretta applicazione dei nuovi principi nella fase di avvio del processo di armonizzazione previsto dal D.Lgs. 118/2011. E' stato quindi esaminato il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015.

Il controllo svolto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. L'esame senza rilievi non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Distinti saluti.

Il Magistrato istruttore
(Cons. Paolo Reluffo)

